



# COMUNE DI BARGE

Provincia di Cuneo

Centralino: Tel. 0175 347600

Fax 0175 343623

Posta Certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it

Piazza Garibaldi n. 11 12032 BARGE

p. I.V.A. 00398040048

<https://www.comune.barge.cn.it>

## SEGRETARIO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**NUMERO: 82**

**DATA: 09 febbraio 2021**

**OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela della selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo parziale e determinato di n. 1 "Istruttore tecnico", categoria C, da assegnare all'Area Tecnica del Comune di Barge.**

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Atteso che l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'organo politico;

Visto il decreto della Sindaca n. 125 in data 06.10.2020 prot. n. 13644 con il quale si dispone l'attribuzione di funzioni gestionali aggiuntive al Segretario comunale, dott.sa Roberta Pezzini, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, rendendo altresì atto che il suddetto provvedimento ha valenza giuridica dal 6 ottobre 2020 sino all'eventuale revoca e/o modifica da parte della Sindaca;

**Premesso che** con decreto del Sindaco n. 125 in data 06.10.2020, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità della gestione del personale;

**Vista** la determinazione n. 11 in data 10 gennaio 2020, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico della selezione per la copertura di n. 1 posto, a tempo parziale e determinato, di categoria C e profilo professionale Istruttore tecnico, c/o l'Area tecnica;

**Richiamata** la determinazione n. 657 del 17.11.2020 di ammissione dei partecipanti alla selezione;

**Preso atto che** sono state riscontrate alcune irregolarità, ed in particolare:

- il concorso è stato bandito senza la necessaria previsione nel piano triennale dei fabbisogni di personale, in violazione all'art. 6, comma 6, del D.Lgs 165/2001, ai sensi del quale gli enti che non provvedono all'adozione del Piano Triennale dei fabbisogni "*non possono assumere nuovo personale*";

- non risulta dagli atti la necessaria verifica del rispetto degli obblighi inerenti al contenimento della spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e il parere del revisore dei conti;
- l'avviso di concorso non riporta la percentuale di part time prevista, essendo stato indicato genericamente "a tempo parziale", non specificando che si tratta di assunzione a tempo determinato e part time al 36,11%;

**Richiamato** l'art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i, che dispone testualmente "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione;

**Considerato che** l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

**Tenuto conto** del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241/90 (Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. N. 4554/2011) e che, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni (Consiglio di Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002);

**Atteso che** si ritiene dunque opportuno procedere all'annullamento d'ufficio della determinazione del Responsabile di Area n. 11 in data 10 gennaio 2020 e degli atti conseguenti e dunque del bando in oggetto, in via di autotutela, al fine di garantire il buon andamento e l'efficacia della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 della Costituzione, nonché l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

**Rilevato che** non è ancora stata nominata la commissione di concorso, né conseguentemente svolte le prove concorsuali e che, pertanto, risulta opportuno annullare la procedura ai fini di evitare di sostenere costi per l'inutile indizione, organizzazione e svolgimento delle prove;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.P.R. n. 487/1994;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DETERMINA**

1. di disporre l'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21-nonies della legge 241/90 e s.m.i., della determinazione del Responsabile di Area n. 11 in data 10 gennaio 2020 e degli atti conseguenti, e dunque del bando di concorso per la copertura di n. 1 posto, a tempo parziale e determinato, di categoria C e profilo professionale Istruttore tecnico, c/o l'Area tecnica;
2. Di rendere noto quanto sopra:
  - ai candidati ammessi alla selezione, mediante apposita notifica;
  - mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Barge, Amministrazione trasparenza, Bandi di concorso;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Area;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile di Area interessato;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
  - Al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
  - Al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Roberta Pezzini \***

\*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.